155/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.**80486** del registro di segreteria, da XX (omissis), nato il omissis a omissis, residente in omissis (omissis), omissis n. omissis, in qualità di coniuge superstite di YY (omissis), nata il omissis a omissis (omissis) e deceduta in omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Drisaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 6;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via

Ciro il Grande n.21, e Direzione Provinciale Roma Montesacro, nonché Filiale Metropolitana Roma Eur, in Largo Josemaria Escriva De Balaguer n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29;

-Ministero dell'istruzione e del merito a seguito dell'integrazione del contraddittorio;

per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta, in qualità di coniuge superstite, con corresponsione di quanto spettante, oltre arretrati ed oneri di legge e spese legali al procuratore antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista le ordinanze n.71/2025 e n.149/2025;

Udite all'udienza odierna le parti, Avv. Carolina Drisaldi per il ricorrente ed Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, nessuno presente per il Ministero dell'istruzione e del merito.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente XX, in qualità di coniuge superstite della sig.ra YY deceduta il omissis, ha presentato domanda di

pensione indiretta in data 28.4.2022, rigettata per "posizione assicurativa non certificata".

2. Dopo interlocuzioni -anche tramite patronato- con l'INPS e con l'ex datore di lavoro del coniuge (Uffici Scolastici Provinciali di Roma e Perugia e con l'Istituto Professionale Industria e Artigianato Orazio Olivieri ultimo datore di lavoro) risulta trasmessa con nota del luglio 2023 alla sede INPS di competenza la "*ricostruzione di carriera*" del coniuge defunto (provv. 44/2022 del Ministero dell'Istruzione). In data 20-11-2023, l'interessato inviava ulteriore sollecito all'INPS e poi con nota del 22-4-2024 rinunciava alla domanda di riscatto presentata dalla *de cuius*. Risulta altresì che dalla ricostruzione mancava la lavorazione del computo del servizio pre-ruolo svolto a Perugia, in attesa di definizione da parte del Ministero.

3. L'INPS si è costituito, ricordando che l'Istituto provvede a calcolare e liquidare la pensione spettante agli assicurati ed ai superstiti degli assicurati sulla base delle voci stipendiali certificate dall'Ente datore di lavoro (mediante procedura "*passweb*") e quindi ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale ad effettuare

modifiche o correzioni della retribuzione certificata. La posizione assicurativa della dante causa non risultava certificata dal Ministero e non risultava trasmesso il cd "ultimo miglio". Ha riferito che la competente Sede di Perugia ha attivato l'I.P.S.I.A. "O. OLIVIERI", quale ultimo datore di lavoro della dante causa, al fine della certificazione della posizione assicurativa, comunicando la circostanza al ricorrente con pec del 17 aprile 2024, ma la situazione è rimasta invariata. Infine, l'INPS ha eccepito che il ricorrente, quale titolare di interesse al trattamento indiretto non possa disporre *post mortem* di un diritto altrui (rinuncia del 2024 alla ricongiunzione del periodo *pre-ruolo* non certificato) giacché tale facoltà spetta unicamente all'erede universale.

4. Con ordinanza n.71/2025, attesa la inerzia amministrativa del Ministero, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che tuttavia non si è subito costituito.

5. Con l'ordinanza 149/2025, perdurando l'inerzia, è stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e per esso all'IPSIA O. Olivieri, quale ultimo

datore di lavoro, di produrre quanto necessario e di certificare i periodi effettivi e la posizione assicurativa completa, inviando le certificazioni all'INPS nelle modalità previste dalle norme di settore.

6. Il Ministero dell'istruzione e del merito-Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in ottemperanza all'ordinanza, ha depositato in modo corretto i documenti dell'Istituto scolastico: in particolare "Sono stati verificati e certificati i periodi effettivi di servizio della dipendente in oggetto, risultanti dagli atti conservati presso l'Istituto; è stata ricostruita e certificata la posizione assicurativa completa sulla base della documentazione amministrativa disponibile, attraverso l'applicativo Passweb; la documentazione certificata è stata trasmessa all'INPS tramite applicativo Passweb in data 13/11/2025; è stata verificata e riscontrata la lavorazione dell'Ultimo Miglio pensionistico da parte dell'IPIAS Olivieri in data 20 Marzo 2025.

7. Con nota del 19-3-2026 il legale del ricorrente ha comunicato l'intervenuto pagamento di quanto spettante, chiedendo la cessazione della materia del

contendere, con vittoria di spese all'antistatario.

8. L'INPS ha depositato il provvedimento di liquidazione della pensione indiretta, con arretrati e relativa validazione.

9. All'odierna udienza, le parti presenti hanno ribadito la cessata materia del contendere, parte ricorrente insistendo per le spese e l'INPS per la compensazione.

10. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

11. La questione in esame concerne il diritto del coniuge superstite alla pensione indiretta di reversibilità.

12. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine al riconosciuto del diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità, quale coniuge superstite, sulla base dell'attestazione dell'anzianità contributiva utile presentata dal Ministero convenuto. È stato altresì corrisposto quanto dovuto, anche in termini di arretrati ed interessi e quindi risulta il conseguimento del bene

giuridico richiesto.

13. Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza virtuale e dei notevoli ingiustificati ritardi, sono a carico del Ministero dell'Istruzione e del merito a favore del legale avv. Carolina Drisaldi antistatario, atteso che la certificazione completa dei periodi -trasmessa dal Ministero dal luglio 2023 all'INPS (pec allegata) non integrale- è stata inviata, con i dovuti canali telematici, all'INPS solo dopo l'integrazione del contraddittorio con l'amministrazione e la successiva ordinanza istruttoria.

14. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

- Dichiara la cessazione della materia del contendere.

- Spese liquidate in euro 1.000 (mille) a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto a

favore dell'Avv. Carolina Drisaldi legale antistatario.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.04.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

